

Corte di Cassazione II sez. civile ord. – 19 marzo 2007, n. 6385 – Pres. e Rel. Settimj

Opposizione a verbale di contestazione – art. 23 legge 689/1981 – ordinanza di inammissibilità – adozione ordinanza ante notifica ricorso – ricorso per cassazione - integrazione contraddittorio – sussistenza

Nel caso di ricorso per cassazione presentato, ex art. 23 legge 689/1981, avverso l'ordinanza del giudice di pace che dichiara il ricorso (nel caso di specie avverso verbale di contestazione per violazione al codice della strada) inammissibile, adottata prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, è necessario procedere all'instaurazione del gravame nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con l'opposizione.

La mancata notifica comporterà l'inammissibilità del ricorso per cassazione.